

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI A.S. 2018/19

Il/La sottoscritto/anato/a(prov.....)
 Ilresidente in
 Insegnante di scuola..... (cl.di conc.....)
 titolare presso la Scuola.....di..... dall'A.S.....
 con decorrenza giuridica dal/...../.....
 immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio dal/...../..... ai fini della formulazione della
 graduatoria dichiara sotto la propria responsabilità:

da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	Riservato al Dir.Scol.
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:			
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (Punti 6)			
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6)			
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado (4) (Punti 3)			
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B (Punti 3)			
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) (Punti 3)			
B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio .prestato nell'ambito del plesso di titolarità (Punti 0,5) - se il servizio .stato prestato al di fuori del plesso di titolarità (Punti 1)			
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). (Punti 6) Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio (Punti 2) oltre il quinquennio (Punti 3) per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia			
C1) per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) (Punti 1,5) - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) (Punti 3)			
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) (Punti 10)			

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

Tipo di esigenza	Punti	Riservato al Dir.Scol.
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) (Punti 6)		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) (Punti 4)		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro) (Punti 3)		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) (Punti 6)		

III - TITOLI GENERALI (15):

Tipo di titolo	Punti	Riservato al Dir.Scol.
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) (Punti 12)		
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) (Punti 5)		
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 3)		
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) (Punti 1)		
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 5)		
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"(si valuta un solo titolo) (si valuta un solo titolo) (Punti 5)		
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE- IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) (Punti 1)		
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame. (Punti 1)		
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3., comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B: il certificato viene rilasciato solo a chi: <ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • sostenuto la prova finale (Punti 1)		

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame (Punti 0,5)		
N.B. i titoli relativi a B),C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10		
TOTALE PUNTI		

Ad integrazione della suddetta dichiarazione, si allega una dichiarazione conforme agli allegati D) e F) e dichiarazione personale di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali).

Data

Firma

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA ED'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

PREMESSA

Il punteggio dell'attestato di servizio del docente di passaggio di ruolo e dell'individuazione del posto si precisa quanto segue:

- l'anzianità di servizio si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
- la valutazione delle esigenze di famiglia; per il docente di passaggio di ruolo e d'ufficio, la valutazione delle esigenze sussiste alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il passaggio di ruolo.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punteggio della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio il giudizio del collegio di docenti a favore di una situazione di disagio di cui agli artt. 11, 12 e 13 comma 5 del D.Lvo n. 151/2001.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restituzione in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutata nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; ad esempio, il servizio di ruolo e di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 28.3.1975) ai fini della valutazione di tali servizi, definiti dall'Autodidattica italiana dello Stato estero, è costituita presso l'Ufficio Scolastico Regionale apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

L'anzianità di cui alla lettera B) del punteggio del servizio di ruolo prestato dal docente o insegnante dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, ad esempio quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.Lvo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A030 D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo della mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre quella della mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Nel caso della mobilità d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato un servizio di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) \Rightarrow 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) \Rightarrow 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

totale: 12 punti + 4 punti \Rightarrow 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle

più delle isole vale l'esperienza sia quella di mobilità volontaria che d'ufficio, mentre quello derivante da assunzioni a tempo pieno nella mobilità volontaria ed a tempo pieno d'ufficio.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedo per malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate e quello di parificate e del servizio prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia.

NOTE

(1) Il ruolo di appartenenza è definito rispettivamente: a) la scuola dell'infanzia; b) la scuola primaria; c) la scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo del CCNL sottoscritto il 18/06/99, dell'art. 6 del D.L.vo del CCNL sottoscritto il 18/01/00 e dell'art. 67, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferenziate sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, e nella scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolare della scuola primaria o della scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferenziate sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione presentata all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del trasferimento per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS deve essere attestato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il primo anno del trasferimento per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 1999/2000. L'anzianità di servizio dell'a.s. 1999/00 dell'ordinamento di lavoro, nella scuola primaria, e

Yell'a.s. €€€€/t€€€€ peđ la sđuola dell'iYfaYzia e peđ la sđuola pđwāđa dei ĐwūYi di wōYtagYa e delle piEble isole, YoY Đbstituosce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo ĐđsposydeYe. Il tđsfeđweYto otteYuto pđEdeYteYe all'iYtđduzioYe dell'ođgāYĐb tđa plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Peđla sđuola pđwāđa, il tđsfeđweYto tđa i posti dell'ođgāYĐb; ĐwūYe e liYguaYello stesso Đđblo YoY iYteĐwpe la Đbntinuitđ di servizio. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolaritđ nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilitđ) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolaritđ. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la fođwazioYe dell'etđ adulta attivati pđsso i ĐeYtđ teĐtođali Ene si đođgāYzeđāYyo Ye i ĐeYtđ pđbviYĐali peđ l'istđuzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuitđ del servizio, va fatto riferimento alla titolaritđ del posto peđ l'istđuzioYe e la fođwazioYe dell'etđ adulta a suo teWpo iYđividuati a livello di distđtto. Peđi doĐeYti titolad in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuitđ didattica ě riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolaritđ (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo peđsoYale deYefiĐađo della pđEdeYza di Đui all'ađ. j , titolo I, puYto III¹. Personale tđsfeđto d'uffiĐo Yell'ultiwo otteYiro del pđeseYe ĐeYtđtto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolaritđ ě riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuitđ del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.Lvo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorchđ non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolaritđ ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge tj / €€†€€€†. †€€, peđ il seđizio pđstato Yelle sđuole wilitad. AYalogaYeYe all'asseYza peđwalattia, YoY iYteĐwpe la continuitđ del servizio l'utilizzazioYe in altri compiti per inidoneitđ temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuitđ neanche la fruizione del ĐeYgedo dieYyale peđ l'assisteYza a faviliad ĐeY gđave disadlilitđ di Đui all'ađ. g del D.Lvo Y. €€s/€€. "i pđEĐsa, iYoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolaritđ ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolaritđ ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attđduzioYe del puYteggio iY đuestioYe. NoY iYteĐwpe la ĐeYtiYuitđ del seđizio l'utilizzazioYe iY altđa sđuola del docente in soprannumero nella scuola di titolaritđ nđ il trasfeđweYto del doĐeYte iY đuaYto sopđāYyūweđāđo đualođā il wedesiwō đEhieda iY ĐasĐuY aYyo dell'otteYiro successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolaritđ ovvero nel comune. La continuitđ di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolaritđ viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su dotazione provinciale.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fiYi dell'iYđividuazioYe del sopđāYyūweđāđo da tđsfeđte d'uffiĐo.

La continuitđ didattica, legata alla scuola di ex-titoladitđ, del peđsoYale sĐblastiĐ tđsfeđto d'uffiĐo Yell'ultiwo otteYiro va ĐeYsideđata ai fiYi della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'uffiĐo seYza aveđ pđbdotto doWāYda o tđsfeđto a doWāYda ĐeYđizioYata, Ene đEhieda Đwve pđwa pđseYza iY ĐasĐuY aYyo dell'otteYiro il đeYtđ Yella sđuola o Yel ĐwūYe di pđEdeYe titoladitđ, l'aveđ otteYuto Yel ĐeĐo dell'otteYiro il tđsferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuitđ del servizio.

Qualođā, sđaduto l'otteYiro iY đuestioYe, il doĐeYte YoY addia otteYuto il đeYtđ Yella sđuola di pđEdeYe titoladitđ i punteggi relativi alla continuitđ didattida Yell'otteYiro dovđāYyo esseđ đfeđti esĐusivaweYe alla sđuola ove ě stato tđsfeđto iY đuaYto sopđāYyūweđāđo. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolaritđ su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.Lvo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolaritđ, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolaritđ, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.Lvo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolaritđ. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuitđ del servizio nella scuola di titolaritđ la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di tđsfeđweYto aYyuale salvo Ene si tđatti di doĐeYte tđsfeđto Yell'otteYiro đuale sopđāYyūweđāđo Ene addia Đhiesto, iY ĐasĐuY aYyo dell'otteYiro medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolaritđ.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolaritđ giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro Yell'otteYiro del peđsoYale tđsfeđto iY đuaYto sopđāYyūweđāđo. Peđi doĐeYti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolaritđ. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, giđ titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia Đāwđiato l'istituto di titoladitđ.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

o disĐāi fiYi della fođwazioYe della gđaduatōđa peđ l'iYđividuazioYe del sopđāYyūweđāđo ed ai fiYi del tđsfeđweYto d'uffiĐo, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuitđ didattica nella scuola di attuale titolaritđ viene così valutata:

<p>C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolaritđ senza soluzione di continuitđ in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), E2), B3) - entro il quinquennio..... - oltđ il đuiYđueYiro</p>	<p>Punti 2 Punti 3</p>
---	----------------------------

"ewpđe ai fiYi della fođwazioYe della gđaduatōđa peđ l'iYđividuazioYe del sopđāYyūweđāđo ed ai fiYi del tđsfeđweYto d'uffiĐo, vieYe valutata aYEne la continuitđ di servizio nella sede di attuale titolaritđ, nella seguente misura:

<p>C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolaritđ senza soluzione di continuitđ</p>	
---	--

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.

E equiparata all'istituto di istruzione artistica. Si precisa che i posti della scuola dell'infanzia sono valutati dell'awdito della scuola primaria, e i posti della scuola secondaria di I grado sono valutati dell'awdito degli istituti della scuola secondaria di I grado ed ad istruzione artistica. I posti di istruzione artistica sono valutati della scuola secondaria di I grado ed ad istruzione artistica. I posti della scuola primaria sono valutati della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

o si valuta un solo pubblico concorso. Si precisa che i posti della scuola dell'infanzia sono valutati dell'awdito della scuola primaria, e i posti della scuola secondaria di I grado sono valutati dell'awdito degli istituti della scuola secondaria di I grado ed ad istruzione artistica. I posti di istruzione artistica sono valutati della scuola secondaria di I grado ed ad istruzione artistica. I posti della scuola primaria sono valutati della scuola primaria.

Al fine di valutare il merito dei candidati, si valuta il punteggio conseguito nella scuola bandita precedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta ai candidati ammessi a tutti i corsi di istruzione artistica allo stesso awdito disposti dalla legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che i titoli di istruzione artistica di cui al D.P.R. n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Detti titoli sono valutati a parità di merito con i titoli di istruzione artistica di cui al D.P.R. n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Il punteggio spetta ai candidati ammessi a tutti i corsi di istruzione artistica allo stesso awdito disposti dalla legge 124/1999.

La laurea è valutata al livello di istruzione universitaria e non si valuta il punteggio conseguito in corsi di istruzione artistica di cui al D.P.R. n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti vigenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea è valutato al livello di istruzione universitaria e non si valuta il punteggio conseguito in corsi di istruzione artistica di cui al D.P.R. n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di istruzione artistica di cui al D.P.R. n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;

- ai docenti titolari della classe di istruzione artistica di cui al D.P.R. n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni).

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Il punteggio spetta ai candidati ammessi a tutti i corsi di istruzione artistica allo stesso awdito disposti dalla legge 124/1999.

Il punteggio spetta ai candidati ammessi a tutti i corsi di istruzione artistica allo stesso awdito disposti dalla legge 124/1999.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.